







I diritti umani fondamentali = principi generali (non scritti) del diritto UE

↓

- Come individuare quali diritti siano inalienabili?
- Come determinare → contenuto e portata di tali diritti → legittimi limiti e condizioni agli stessi?

↓

Corte di giustizia → sono **fonti di ispirazione**:

- i) le tradizioni costituzionali comuni agli SM
- ii) i trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo, cui gli SM hanno cooperato o aderito (spec., la **CEDU**)

↓

art. 6.3 TUE → codifica tale indirizzo giurisprudenziale

2

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE

Il percorso per l'elaborazione della Carta

- Consiglio europeo di Colonia (3-4.6.1999) → ne promuove l'elaborazione → scopo di trasparenza → certezza del diritto = rendere più manifesti, grazie a un testo scritto, i diritti inalienabili dell'uomo
- Consiglio europeo di Tampere (15-16.10.1999) → convoca la Convenzione incaricata di redigere la Carta
- Consiglio europeo di Biarritz (13-14.10.2000) → approva la Carta
- In occasione del Consiglio europeo di Nizza (7.12.2000) la Carta è «*proclamata solennemente*» da PE, Consiglio e Commissione (che la proclameranno nuovamente a Strasburgo il 12.12.2007)

Lo *status* giuridico della Carta: A) all'inizio

- Quale valore attribuire alla proclamazione solenne da parte di PE, Consiglio e Commissione? → la Carta è oggetto di un accordo interistituzionale (come la dichiarazione del 1977)?
- Corte di giustizia e Tribunale → evocano la Carta nella motivazione delle loro decisioni
- Corte di giustizia, causa C-540/03, *PE c. Consiglio* → la Carta assume carattere vincolante per effetto dell'intenzione espressa dalle istituzioni (v. preambolo degli atti) di conformarsi alla stessa

B) Sviluppi successivi

- Dichiarazione n. 23 sul futuro dell'Unione, allegata all'Atto finale tr. Nizza → il processo di riforma si deve porre la questione dello *status* della Carta
- Dichiarazione di Laeken (Cons. eur. 15.12.2001) → riflettere sull'opportunità di inserire la Carta nel trattato di base
- **Tr. Cost. eur.** → la Carta è inserita nel corpo del Trattato costituzionale (parte II)
- **Tr. Lisbona** → la Carta, nuovamente proclamata, torna a essere un corpo estraneo al Trattato, ma richiamata da quest'ultimo come avente lo stesso valore giuridico → nuovo art. 6.1 TUE

La soluzione della Costituzione Europea

Art. I-9 Cost. eur.

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II.
2. I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli SM, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Parte II Cost. eur. → incorpora integralmente la Carta, compreso il preambolo

La soluzione attuale → Trattato di Lisbona

Nuovo Art. 6 TUE

Par. 1 → L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella **Carta** dei diritti fondamentali dell'UE ..., che ha lo **stesso valore giuridico dei Trattati UE e TFUE**

Par. 3 → I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli SM, fanno parte del diritto UE **in quanto principi generali**

Scopo della Carta (v. Preambolo) → rendere «più visibili» i diritti fondamentali per rafforzarne la tutela → la Carta «**riafferma**» i diritti derivanti dalle «fonti di ispirazione» dei principi generali

Interpretazione e applicazione della Carta

Art. 6.1, terzo comma TUE; art. 52.7 Carta → in conformità alle disposizioni del titolo VII Carta e «*tenendo in debito conto*» le Spiegazioni elaborate dal Praesidium della Convenzione

⇒ **Diritti già contemplati nei Trattati** → «*si esercitano alle condizioni e nei limiti da essi stabiliti*» (art. 52.2 Carta)

⇒ **Diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU** → stesso significato e stessa portata salvo che il dir. UE garantisca una protezione più ampia (art. 52.3 Carta)

⇒ **Diritti corrispondenti alle tradizioni costituzionali comuni degli SM** → interpretati in armonia con le stesse (art. 52.4 Carta)

Come opera la garanzia dei diritti umani nell'ordinamento UE e nel rapporto con gli ordinamenti nazionali?

LA «FUNZIONE» DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Ambito di applicazione della Carta e competenze dell'Unione

- La Carta non estende in alcuno modo le competenze dell'Unione definite nei trattati, non introduce nuove competenze o nuovi compiti né modifica quelli esistenti (art. 6.1, secondo comma TUE; art. 51.2 Carta)

La Carta si applica (art. 51.1 Carta):

- a) alle **istituzioni, organi e organismi dell'Unione** e
- b) agli **Stati membri «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione»**

La Carta nel sistema delle fonti dell'UE

- ❑ **«Criterio ermeneutico»** delle altre fonti del diritto dell'Unione → in part., le norme dei Trattati devono essere interpretate in conformità alla Carta
- ❑ **«Condizione di legittimità del diritto derivato»** → invalidità degli atti UE in contrasto con la Carta (che non possa essere «sanato» in via interpretativa)
- ❑ Parametro di valutazione della conformità al diritto UE degli atti e comportamenti degli SM → N.B. solo nelle situazioni che rilevano per il diritto UE → art. 51.1 Carta

Carta e norme di diritto nazionale

- A) Fattispecie che presentano un **«attacco con l'ordinamento UE»** = rientrano nella sfera di applicazione di una norma UE (ex. le libertà di circolazione o le norme sulla libera concorrenza; NON la Carta stessa) → obbligo di interpretare le norme nazionali in conformità della Carta → se non è possibile → obbligo di disapplicare le norme nazionali contrastanti (primato della Carta)
- B) Situazioni **«puramente interne»** = esulano dalla portata delle norme UE → la Carta non è un parametro di valutazione delle norme nazionali (# CEDU e diritti costituzionali)

Art 53 Carta (*Livello di protezione*)

«Nessuna disposizione della Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri»

L'adesione dell'Unione alla CEDU

- ⇒ Corte di giustizia, parere 28.3.1996 n. 2/94 → l'adesione della CE alla CEDU determinerebbe una modifica di «rilevanza costituzionale» del regime comunitario di difesa dei diritti fondamentali → necessaria modifica dei trattati istitutivi
- ⇒ Trattato di Lisbona → nuovo art. 6.2 TUE: espressa previsione dell'adesione dell'UE alla CEDU, ma senza modificare le competenze dell'UE → prot. n. 8 pone condizioni all'adesione
- ⇒ Progetto di accordo sull'adesione dell'UE alla CEDU → Corte di giustizia, parere 18.12.2014 n. 2/13: incompatibilità di tale accordo con l'art. 6.2 TUE e il prot. n. 8 → v. *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2015, p. 456 ss.
